AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
AGCOM

DELIBERA N. 56/23/CSP

ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO AVVIATO NEI CONFRONTI DELLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI COSENZA PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE NORMATIVA CONTENUTA NELL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 NOVEMBRE 2021, N. 208

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 30 marzo 2023;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*";

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante "*Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*", convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante "*Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*";

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante "*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato*", il quale, riordinando le disposizioni del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, ribadisce all'art. 49, ed anche sotto il profilo delle sanzioni di competenza dell'Autorità (*cfr*. art.67), quanto contenuto nell'art. 41 del decreto n. 177, facendo obbligo alle amministrazioni pubbliche e agli enti pubblici anche economici di riservare, sul totale delle spese destinate all'acquisto di spazi su mezzi di comunicazione di massa, una quota almeno pari al 50% a favore di giornali quotidiani e periodici e di almeno il 15% all'emittenza privata televisiva e radiofonica locale;

VISTA la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 28 settembre 2009 recante "*Indirizzi interpretativi ed applicativi in materia di destinazione delle spese per l'acquisto di spazi pubblicitari da parte delle Amministrazioni dello Stato ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 4 novembre 2009, n. 257;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante "*Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*" come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, che reca "*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante "Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*" come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 697/20/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante "*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*";

VISTA la delibera n. 4/16/CONS, del 14 gennaio 2016, dal titolo "*Nuove modalità per la comunicazione all'Autorità delle spese pubblicitarie delle AA.PP. e degli enti pubblici di cui all'art. 41, comma 1, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177. Approvazione di un nuovo modello telematico e differimento del termine di presentazione delle comunicazioni*";

VISTA la delibera n. 59/17/CONS dell'8 febbraio 2017, recante "*Termine di presentazione delle comunicazioni all'Autorità delle spese pubblicitarie delle amministrazioni pubbliche e degli enti pubblici di cui all'articolo 41, comma 1 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177*";

VISTI gli esiti dell'attività di monitoraggio svolta d'ufficio da questa Autorità inerente alle comunicazioni delle spese destinate dalle Amministrazioni ed Enti pubblici all'acquisto di spazi pubblicitari su mezzi di comunicazione di massa per fini di comunicazione istituzionale;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Nel corso dell'attività di vigilanza svolta d'ufficio da questa Autorità sulle comunicazioni delle spese destinate dalle Amministrazioni ed Enti pubblici all'acquisto di spazi pubblicitari su mezzi di comunicazione di massa per fini di comunicazione

istituzionale è stato rilevato che la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Cosenza nell'esercizio finanziario 2021, ha destinato all'acquisto di spazi pubblicitari su mezzi di comunicazione di massa gli importi e le quote percentuali di seguito indicate:

- a quotidiani e periodici l'importo di euro: 3.947,02 pari al 10% del totale delle spese pubblicitarie (39.497,04);
- all'emittenza privata televisiva e radiofonica locale un importo di euro: 12.400,02 pari al 31 % del suindicato totale delle spese pubblicitarie;
- ad altri mezzi di comunicazione un importo di euro: 23.150,00 pari al 59% del suindicato totale delle spese pubblicitarie.

Con provvedimento CONT. 19/22/DSM N°PROC.2830/MRM del 12 dicembre 2022, notificato il 13 dicembre 2022 alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Cosenza, la Direzione servizi media dell'Autorità ha accertato la sussistenza di una condotta rilevante per l'avvio di un procedimento sanzionatorio ed ha contestato alla stessa la presunta violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 49, comma 1, d.lgs. 208/21, relativamente alla mancata riserva, rispetto al totale delle spese pubblicitarie sostenute nell'esercizio finanziario 2021, delle quote da destinarsi a giornali quotidiani e periodici.

2. Deduzioni della società

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Cosenza, a seguito della notifica del citato atto di contestazione, con nota acquisita al protocollo n. 0001089 del 03 gennaio 2023 ha rappresentato quanto segue:

- la suddetta Camera di Commercio, un Ente pubblico economico che opera a livello provinciale con competenze promozionali, amministrative e di supporto alla comunità economica della provincia di riferimento non avrebbe inteso violare la normativa di cui all'articolo 49 del decreto legislativo n. 208/2021 in quanto "*i dati riportati nel modello trasmesso all'AGCOM contengono errori di catalogazione ed errori materiali, che inducono ad aver esposto una solo apparente mancata riserva, rispetto agli importi destinati all'acquisto di spazi su mezzi di comunicazione di massa, delle quote destinate a quotidiani e periodici*[…] *A seguito di un' analisi più approfondita della documentazione relativa alle spese 2021, è emerso, in realtà, che* "*nel 2021 le spese di pubblicità che risultano effettivamente impegnate per la comunicazione istituzionale di cui all'art. 49 del D.lgs. 208/2021 sono pari a complessivi euro 34.380,55, così ripartiti: 17.180,51(50% delle spese complessive), per quotidiani e periodici; 14.400,04 euro per emittenze private televisive e radiofoniche locali (42% delle spese complessive), e 2.800,00 euro in altri mezzi di comunicazione (8% delle spese complessive)"*;
- A corredo delle memorie difensive, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Cosenza ha fornito, allegandolo ai predetti scritti, un approfondito documento contabile di riconciliazione delle fatture contenente la

rimodulazione dei dati contabili indicati nella dichiarazione trasmessa precedentemente all'Autorità, e che fornisce, al contempo, il confronto tra gli importi comunicati erroneamente e quelli effettivi, così come dichiarato nella predetta memoria difensiva;

- La Camera di Commercio di Cosenza ha inviato, inoltre, (prot. n. 0063277 del 6 marzo 2023), a riscontro della richiesta dell'Autorità del 01 marzo 2023 (prot. n. 0059021), ulteriore documentazione integrativa che ha fornito la corretta classificazione di alcune spese le quali, giustamente ricollocate, hanno portato alla rideterminazione del totale delle spese pubblicitarie sostenute dall'Ente.

3. Valutazioni dell'Autorità

Nel merito si ritengono accoglibili le argomentazioni difensive addotte Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Cosenza.

Dall'analisi dei documenti trasmessi e versati in atti si rileva che l'importo complessivo delle spese pubblicitarie effettuate dal suddetto Ente ammontano ad euro 34.380,55, così ripartiti: 17.180,51 (50% delle spese complessive), per quotidiani e periodici; euro 14.400,04 per emittenze private televisive e radiofoniche locali (42% delle spese complessive), ed euro 2.800,00 in altri mezzi di comunicazione (8% delle spese complessive)".

Esaminata, infatti, l'intera documentazione istruttoria pervenuta presso gli Uffici dell'Autorità consistente non solo nella sopramenzionata tabella di riconciliazione, ma anche nelle tabelle riepilogative delle spese effettuate, corredate da ogni utile documento amministrativo e contabile atto a chiarire la natura e l'entità delle spese per pubblicità poste in essere, è emerso che la contestazione in ordine al mancato rispetto delle percentuali relative alle somme per l'acquisto di spazi per comunicazione istituzionale da destinare a giornali quotidiani e periodici da parte di questa Autorità era basata su un errato computo da parte degli Uffici amministrativi della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Cosenza che, al contrario, risulta aver rispettato le disposizioni dell'art. 49 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 relativamente all'esercizio finanziario 2021.

VISTA, dunque, ogni prova contabile prodotta che ha permesso un corretto riconteggio del totale delle spese impegnate nel 2021 a fini di comunicazione istituzionale che assicurano il rispetto delle quote previste dall'articolo 49 del D.lgs. 208/2021;

RILEVATA la mancanza dei presupposti per la prosecuzione del procedimento sanzionatorio nei confronti Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Cosenza per la violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 49 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

DELIBERA

l'archiviazione degli atti del procedimento n. 2830/MRM avviato nei confronti della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Cosenza con sede legale in Cosenza (CS), Via Calabria, 33 per le motivazioni di cui in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 30 marzo 2023

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba